

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1982

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica ed integrazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola» (1810), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger (Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 529, 531, 532
DRAGO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	532
GHERBEZ (PCI)	531
MITTERDORFER (Misto-SVP), relatore alla Commissione	529
SCHIANO (DC)	531

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola».

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica ed integrazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola» (1810), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica ed integrazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola», d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger.

Prego il senatore Mitterdorfer di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MITTERDORFER, relatore alla Commissione. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente ed i rappresentanti dei vari Gruppi di questa Commissione per la disponibilità che hanno dimostrato al fine di avviare a soluzione il presente disegno di legge, la cui urgenza trova giustificazione nelle motivazioni che mi permetterò di esporre.

Come i colleghi sanno, il Senato, in data 6 febbraio 1981, ha approvato il disegno di legge n. 1144 recante modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali

della scuola. In quel contesto erano stati inseriti tre articoli che riguardavano la rappresentanza delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

In effetti, la legge n. 477 del 1963 aveva previsto per ciascuna di dette scuole un rappresentante in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aveva stabilito che il rappresentante delle scuole medesime fosse eletto secondo le norme generalmente vigenti per le scuole su tutto il territorio dello Stato (cioè ripartite per categoria: una lista per la scuola elementare, una lista per la scuola media, una lista per le scuole superiori, una lista per gli ispettori, una per i direttori didattici, e via dicendo), e che facesse parte dell'apposito comitato e sezione in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella lista nella quale era stato eletto.

Era evidente che con tale sistema avremmo comunque avuto sempre un rappresentante della scuola elementare, in quanto la più numerosa, nel comitato per le scuole elementari. In effetti così è successo: con l'ultima elezione abbiamo avuto un rappresentante della scuola elementare che ha fatto parte del comitato apposito ma che poi, raggiunti i limiti di età, ha dovuto lasciare il posto; posto che è rimasto vacante in quella sezione, e non vi è stato più alcun rappresentante che potesse seguire le questioni riguardanti le scuole di lingua tedesca.

Già in occasione della prima elezione avevamo detto che questo non corrispondeva esattamente al testo della legge n. 477, e che bisognava avere un membro che rappresentasse tutti gli ordini di scuole e partecipasse a tutti i lavori dei singoli comitati, qualora vi fossero problemi che interessassero la nostra scuola. Pertanto, in occasione del disegno di legge testè citato abbiamo inserito delle norme che intendevano, da una parte, regolarizzare la posizione attuale nel comitato per la scuola elementare dove un seggio era rimasto vacante, prevedendo all'uopo una elezione suppletiva per il seggio medesimo; dall'altra, regolarizzare la questione della rappresentanza delle tre scuole di lingua

tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta per quanto concerneva la partecipazione in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ci sembrava che tutto ciò andasse bene e che, avendo il Senato varato in via definitiva il 6 febbraio 1981 il disegno di legge n. 1144 con le norme particolari testè citate, si potesse presumere che la legge arrivasse in porto in tempo utile per la nuova elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Così purtroppo non è stato: il lavoro parlamentare presso la Camera dei deputati ha proceduto lentamente e ancora oggi non si può prevedere quando il disegno di legge sarà approvato. D'altra parte, però, il Ministero della pubblica istruzione ha nel frattempo indetto le nuove elezioni per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che dovranno aver luogo alla fine di aprile. Quindi ci siamo detti: dovremo procedere alle elezioni ancora con il vecchio sistema che non corrisponde alle esigenze delle nostre scuole? Da qui è scaturita la necessità di presentare le norme contenute nel testo al nostro esame come disegno di legge autonomo, con la speranza che possa essere approvato in tempo per ovviare agli inconvenienti testè denunciati e per eleggere il rappresentante delle nostre scuole secondo le nuove modalità.

Quindi non vi è nulla di innovativo rispetto a quanto avevamo già approvato all'inizio dell'anno scorso. L'articolo 1, infatti, corrisponde esattamente al contenuto deliberato nell'articolo 10 del disegno di legge n. 1144. Mi permetto solo di proporre una piccola correzione all'ultimo comma, nel senso di sostituire le parole «della scuola» con le altre «delle scuole», là dove si dice: «per le elezioni dei rappresentanti della scuola di cui alla lettera *m*) del precedente terzo comma». Ciò in quanto la norma si riferisce alle tre scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano.

Nell'articolo 2 abbiamo previsto la possibilità di abbreviare i termini di presentazione delle liste, qualora il disegno di legge venisse approvato in tempo per le elezioni già indette. Nel caso in cui dovesse esserci invece un ulteriore ritardo, abbiamo previsto la possibilità di effettuare delle elezioni suppletive

7^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 marzo 1982)

in modo da procedere col nuovo metodo contemplato dal presente disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 3, si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il quale dice: «La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno». Questa è una norma di carattere generale e dobbiamo mantenerla, non sostituirla. Quindi, lo stesso articolo 3 va modificato in questo senso:

«Al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo: "Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole"».

Debbo anche aggiungere che, richiamandosi con l'articolo 3 l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, — che è molto importante in quanto dà al rappresentante delle tre scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano la facoltà di intervenire in tutte le sezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, qualora vengano trattati problemi concernenti tali scuole — sarà necessario modificare anche il titolo del disegno di legge, citando non solo l'articolo 16 ma anche l'articolo 18 del decreto n. 416.

Il disegno di legge al nostro esame è stato assegnato in sede deliberante. Non ho avuto modo di conoscere i pareri formulati dalle Commissioni 1^a e 5^a, ma credo che essi siano pervenuti in senso favorevole e che pertanto possiamo approvare il testo con le piccole correzioni testè proposte. Sarebbe anche opportuno, data l'estrema urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge, per il termine che abbiamo dinanzi della fine di aprile, pregare gli onorevoli colleghi, se fosse possibile, di inserire nel testo un articolo aggiuntivo che preveda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per non perdere quindici giorni.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro e non posso che sollecitare l'assenso degli

onorevoli colleghi all'approvazione del disegno di legge all'esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHERBEZ. Questo disegno di legge corrisponde quasi totalmente allo spirito e alla lettera della discussione avvenuta in preparazione alla proposta di legge per gli organi collegiali della scuola in questa stessa sede. Non c'è dubbio che esso corrisponde alle esigenze delle scuole delle minoranze, presenti in Italia, alla legge n. 477 e, ancora, alle disposizioni costituzionali.

È certamente opportuno, utile e necessario per le minoranze nazionali avere un proprio rappresentante eletto direttamente, tenendo conto di quanto ciò può rappresentare e significare nei lavori dei comitati e nel Consiglio nazionale della scuola. Nel passato, infatti, si è risentito abbastanza della mancanza di una rappresentanza diretta da parte delle scuole minoritarie. Varie difficoltà si erano presentate nei lavori del Consiglio nazionale e nei vari comitati, quando le rappresentanze venivano espresse attraverso i rappresentanti di categoria. Ora esse si possono considerare superate, per cui, sin d'ora, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo. Sono anche d'accordo con gli emendamenti proposti dal relatore.

Raccomando alle varie forze politiche di fare in modo che anche alla Camera dei deputati l'iter del provvedimento si possa avviare sollecitamente e si possa avere presto a disposizione delle tre minoranze questo validissimo strumento che, se è importante per la minoranza tedesca, si può immaginare quanto lo sia per quella slovena, non ancora tutelata da una normativa globale.

SCHIANO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè la materia al nostro esame è stata abbondantemente discussa ed esaminata più di un anno fa e su di essa tutti concordiamo. D'altra parte non c'è alcun motivo per non essere d'accordo, in quanto oggi si ripropone, quale stralcio del disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali, lo

7^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 marzo 1982)

stesso testo che allora votammo in vista delle imminenti elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del mio Gruppo al testo presentato, agli emendamenti e alle richieste proposte dal relatore, al quale però vorrei suggerire di valutare l'opportunità di apportare all'articolo 2 due modesti emendamenti che definirei formali e di coordinamento.

Dopo le parole: «elezioni suppletive» si dovrebbe eliminare la virgola, perchè priva di senso. Più avanti, laddove si dice: «...qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione attraverso l'eventuale riduzione dei termini per essa previsti», mi pare pleonastico dire «per essa»; inoltre, si dovrebbe aggiungere «anche» prima delle parole: «attraverso l'eventuale riduzione».

Infatti, i casi sono tre: che si arrivi a presentare le liste in tempo utile, secondo le regole (ed allora tutto va bene); che non si arrivi in tempo utile, ma il Ministro trovi il modo di fare un'ordinanza per cui eccezionalmente si possano presentare le liste dieci giorni dopo, e siamo nell'«anche»; che non si dia nè l'una nè l'altra possibilità ed allora si fanno le elezioni suppletive.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DRAGO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al provvedimento in esame, perchè ritiene opportuna la partecipazione dei rappresentanti delle scuole di lingua diversa da quella italiana attraverso la procedura prevista e già approvata dalla Commissione del Senato.

Non so quale sarà l'iter e quanto tempo sarà necessario perchè il disegno di legge sulla riforma generale degli organi collegiali possa arrivare in porto. Comunque, credo che questo stralcio sia opportuno. Concordo con gli emendamenti presentati sia dal relatore che dal senatore Schiano.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole

delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, a condizione ovviamente che la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento rientri — come in effetti rientra — negli stanziamenti previsti al capitolo 1112 (spese per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione). Pertanto, verificandosi le condizioni richiamate dalla Commissione bilancio, dobbiamo ritenerne acquisito il parere favorevole.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.»;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

«*m*) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.»;

il quarto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le elezioni dei rappresentanti della scuola di cui alla lettera *m*) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna».

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Mitterdorfer, un emendamento tendente a sostituire, nel comma finale aggiuntivo dell'articolo 16 del decreto n. 416, le parole: «della scuola» con le altre: «delle scuole».

7^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 marzo 1982)

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive, qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione attraverso l'eventuale riduzione dei termini per essa previsti.

A questo articolo il senatore Schiano ha presentato un emendamento di carattere formale tendente a sopprimere la virgola dopo la parola: «suppletive»; aggiungere, dopo le parole: «pubblica istruzione», una virgola e la parola: «anche»; sopprimere, dopo le parole: «dei termini», le parole: «per essa».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: «Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica

31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:» con le altre: «Al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente periodo:».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Infine il relatore, ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, secondo il suggerimento del relatore, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,20.